

COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.60 DEL 10/06/2010

OGGETTO: Concessione in locazione locali ad uso farmacia in Piazza Mercato. Direttive.

L'anno **duemiladieci** il giorno **dieci** del mese di **GIUGNO** alle ore **13,00**, nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è riunito, la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig.**avv.Pasquale Caroccia** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Carica	Presente	Assente
1	CAROC CIA PASQUALE	SINDACO	SI	
2	D'AMBROSIO ROBERTO	VICE SINDACO	SI	
3	PRINZO ANTONIO	ASSESSORE	SI	
4	D'AMBROSIO GABRIELLA	ASSESSORE		SI
5	TROTTA PASQUALE	ASSESSORE	SI	

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i Signori: **D'Ambrosio Gabriella**.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dr.Antonio Martorano**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D. Lgs. N. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

➤ Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

➤ Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale acclusa alla presente sub A);

Premesso che il Comune di Stio con deliberazione consiliare n.26 del 22.06.2005 ha stabilito di esercitare la gestione dell'attività di farmacia attraverso la costituzione di una società per azioni a capitale pubblico minoritario, denominata "FARMACIA COMUNALE DI STIO S.P.A.", come in effetti nel frattempo costituita con atto notarile rep.n.37358 del 31.03.2009, raccolta n.16621;

-che con il contratto di servizio, attivato con propria deliberazione n.62 del 21.05.2009, è stato stabilito, tra l'altro, che il Comune "... si impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio ... con particolare riferimento all'adozione di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali";

Ritenuto, ai fini della gestione di tale esercizio farmaceutico, di assumere l'indirizzo relativo all'affidamento in locazione ai sensi della L.392/1978 dei locali, facenti parte dei beni patrimoniali disponibili del Comune di Stio, siti in Piazza Mercato della superficie utile di 47 mq circa, composti da n.3 vani, Foglio 19, p.la 01;

Atteso che la locazione in parola scaturisce precipuamente dall'esigenza di garantire ai cittadini la presenza in loco di una adeguata sede e confortevoli spazi da destinare, appunto, a farmacia, trattandosi di un'attività di sicuro interesse pubblico generale;

Considerato, peraltro, che nel caso in esame sussistono le ragioni di pubblica utilità che consentono la locazione mediante trattativa privata;

Dato atto che, per le vie brevi, è stato incaricato il Responsabile dell'U.T.C. per la determinazione della congruità del canone di locazione inerente gli immobili da destinare a sede della farmacia comunale;

Verificato che il canone di locazione per locali ad uso diverso da abitazione segue un andamento di mercato diverso da quello abitativo in quanto gli indicatori, che determinano tale canone non sono gli stessi per la locazione ad uso abitativo, e pertanto si calcola che per i locali in questione e per l'uso che se ne deve fare l'importo è di € 189,00 (centoottantanove) mensili;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Viste le disposizioni di cui alla Legge 9/12/1998 n.431;

Dato atto che la stipula del contratto di locazione sarà preceduta, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indicherà, tra l'altro, l'oggetto, la forma nonché le clausole ritenute essenziali;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio U.T.C., in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del citato Decreto Lgs. n.267/2000;

Ravvisata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dar corso agli adempimenti conseguenti;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime;

DELIBERA

1. di concedere in locazione alla Società "Farmacia Comunale di Stio S.p.A.", con contratto ad uso diverso dall'abitazione, i locali al piano terra in Piazza Mercato di cui all'acclusa planimetria, facenti parte dei beni patrimoniali disponibili del Comune di

Stio, Fg.19 - P.lla n.01, della superficie utile di 47 mq circa, da destinare a sede della farmacia comunale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e scadenza al 31.12.2025;

2. di dare atto che la stipulazione del contratto di locazione sarà preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa ai sensi dell'art.192 del D. Lgs 18.08.2000 n.267;

3. di demandare al Servizio LL. PP. e Manutenzioni, per quanto di competenza, tutti gli atti necessari per addivenire alla stipula del contratto di locazione di cui trattasi e ad ogni altro adempimento che ad esso compete;

4. di stabilire quanto segue:

- Durata della locazione: dalla data di sottoscrizione del contratto al 31.12.2025;
- Canone di locazione annuo: € 2.268,00
- Pagamento: semestrale;
- Utilizzo locali: uso esclusivo di farmacia;

5. di dare atto che il Responsabile del Servizio Ragioneria sottoscriverà il contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione dopo l'esecutività della presente deliberazione, corredato dalla planimetria dei locali utilizzati e dalla relazione tecnica;

6. di dare atto che il canone annuo di locazione sarà riscosso dal competente Servizio e fatto affluire all'apposita risorsa dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari di riferimento;

7. di dichiarare, con separata e palese votazione, favorevole ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

*****^*****^*****^*****^*****^*****^*****^*****^*****

Proposta di deliberazione: "Concessione in locazione locali ad uso farmacia in Piazza Mercato. Direttive".

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267.
Stio, lì 10.06.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- geom.Stefano TROTTA -

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267.
Stio, lì 10.06.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- dr.Mario D'AMBROSI -

Mario D'Ambrosi



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

LOCAZIONE AMBIENTI ADIBITI A SEDE DELLA "FARMACIA COMUNALE S.p.A."
UBICATI IN PIAZZA MERCATO. DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CANONE
DI LOCAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- gli ambienti adibiti a sede della farmacia comunale, sono ubicati in Piazza Mercato di questo Comune, riferimento catastale: foglio n.: 19 particella n.: 1, nell'ambito della struttura sanitaria poliambulatoriale, posti al piano rialzato rispetto alla piazza, da cui vi si accede tramite una scala esterna; ambienti che hanno:

a) la consistenza riportata nello specchietto che segue:

FARMACIA COMUNALE S.p.A.		
NR	DESTINAZIONE	SUPERFICIE MQ
1	area pubblico	27,06
2	area gestione farmacia	18,04
3	servizio igienico (wc)	1,67
TOTALE >>>>>>>>>>MQ		46,77

b) le caratteristiche ed i presupposti basilari di seguito elencati:

- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciata dall'installatore, Ditta "TEC di PEROZZIELLO Enrico" località Bosco 5, 84050 Magliano Vetere, CCIAA n.: 291033, partita IVA n.: 03324570658;

- elaborato UTC, prot. n.: 1086 del 17/04/2009, grafico descrittivo degli ambienti destinati a sede della farmacia comunale;
 - certificato di idoneità statica, prot. n.: 1153 del 23/04/2009, rilasciato dall'Arch. IPPOLITO Giuseppe da Stio;
 - parere igienico sanitario n.: 7380 rilasciato dall'ASL-SA/3 in data 11/05/2009;
 - certificato di agibilità UTC n.: 1335 del 11/05/2009;
- la società "Farmacia Comunale S.p.A." ha le seguenti caratteristiche:
 - è stata costituita, a seguito della sentenza del TAR Campania del 24/01/2008 depositata in data 12/11/2008, con atto notarile a rogito del Notaio Dr Lucio MAZZARELLA, rep. n.: 37358 del 31/03/2009 raccolta n.: 16621 registrato all'Agenzia delle Entrate di Eboli in data 15/04/2009 al n.: 1T/2483;
 - ha validità fino a tutto il 31/12/2025;
 - è stata autorizzata con DD della Regione Campania S.T.A.P. di Salerno n.: 74 del 13/05/2009;
 - sulla base degli atti presupposti fin qui menzionati, l'utilizzo degli ambienti di proprietà del Comune di Stio a sede dell'attività farmaceutica presuppone che al Comune venga corrisposto il relativo canone di locazione, per la cui entità vengono presi in considerazione determinazioni diverse valutazioni e parametri quali:
 - locazioni già in essere per servizi ed ambienti similari;
 - valore iniziale dell'opera, di cui all'inventario dei beni immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.: 42 del 08/07/1996 pari in c. t. ad € 59.000,00; valore che, se da un lato può essere considerato reale anche alla data odierna in quanto il coefficiente di decremento rapportato al decorso quindicennio si compensa con l'aumento del tenore di vita che si è registrato nello stesso periodo, dall'altro, occorre evidenziare che il "valore convenzionale" da prendere a base ai fini della determinazione del canone annuo viene determinato anche con il concorso di altri coefficienti correttivi (come ubicazione, popolazione del Comune, attività, condizioni particolari in loco e quant'altro) che, nel caso in specie, lo scrivente valuta nella perfetta compensazione "tenore di vita/decremento" = 0,00 per cui si ha:
 - $V_c = \text{Valore convenzionale} = \dots\dots\dots \text{€ } 59.000,00$
 - $Ca = \text{Canone annuo} = 3,85\% \text{ del } V_c = \dots \text{€ } 2.271,50$
 - $C_m = \text{Canone mensile} = Ca / 12 = \text{€ } 189,30 \text{ ed in c.t.: € } 189,00 \text{ (centottantanove/00);}$

CIO' posto;

VISTI gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati;


IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi ed esprimendo in tal senso parere favorevole:

PROPONE

che la Giunta Comunale, sulla base degli atti fin qui enunciati recepisca la suesposta proposta, facendola propria nel suo contenuto integrale e, in via consequenziale, si determini in ordine al canone di locazione, come innanzi determinato in € **2.271,50** (duemiladuecentosettantuno/50) annui, corrispondenti al canone mensile di € 189,00 (centottantanove/00), ai fini del prosieguo dell'iter, finalizzato al perfezionamento del rapporto di locazione con formale contratto, come da schema che si acclude.-

Salvo naturalmente ogni eventuale e/o diversa ipotesi.
Stio, 09/06/2010.-

Il Responsabile dell'U.T.C.
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Rep. n.:

CONTRATTO di LOCAZIONE

degli ambienti adibiti a sede della "Farmacia Comunale S.p.A.", ubicati in Piazza Mercato di questo Comune, nell'ambito della struttura sanitaria poliambulatoriale, posti al piano rialzato rispetto alla piazza, da cui vi si accede tramite una scala esterna, di proprietà del Comune di Stio.- =====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci (2010) il giorno xx del mese di xx presso la Residenza Comunale di Stio nell'Ufficio di Segreteria.- =====

Avanti a me Dr Antonio MARTORANO Segretario del Comune di Stio, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, autorizzato a ricevere gli atti del Comune, aventi i requisiti di legge, sono personalmente comparsi:

❖ da una parte, il Sig. Geom. Stefano TROTTA, dirigente pubblico, nato a Stio il 26/12/1956, domiciliato presso la Casa Comunale, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in rappresentanza e per conto del Comune di Stio - codice fiscale n.: 84000530653, che rappresenta, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, oltre che del servizio e del procedimento, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "locatore" o "parte locatrice"; =====

❖ dall'altra parte, la Dott.ssa TROTTA Rita, nata a Stio il 13/02/1952, ivi residente in Piazza della Libertà 14, codice fiscale: TRTRTI52B53I960R, la quale interviene in questo Atto in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società "Farmacia Comunale di Stio

S.p.A.", partita IVA n.: 04706230655, iscritta alla CCIAA di Salerno al
REA n.: 387037 dal 27/04/2009, che nel prosieguo dell'Atto verrà
chiamato per brevità "Conduttore" o "parte conduttrice"; =====

Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica di
contrattare sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo Atto,
ai fini del quale, premettono che: =====

- il Comune di Stio è proprietario della struttura, in precedenza adibita ad
altro uso, ubicata in piazza Mercato, nell'ambito della particella n.: 1, di
più grande estensione, del foglio di mappa n.: 19, in agro e di proprietà
del Comune di Stio; =====
- il Consiglio Comunale di Stio con deliberazione n.: 26 del 22/06/2005
dispose la costituzione di una società a capitale pubblico minoritario per
la gestione della farmacia; =====
- in via consequenziale ed in successive alla sentenza del TAR Campania
del 24/01/2008, fu costituita la "Farmacia Comunale di Stio" con atto
pubblico a rogito del Notaio Dr Lucio Mozzarella rep. n.: 37358, raccolta
n.: 16621, del 31/03/2009 registrato all'Agenzia delle Entrate di Eboli in
data 15/04/2009 al n.: 1T/2483; =====
- la durata della predetta società fu fissata a tutto il 31/12/2025; =====
- in data 26/05/2009 è stato sottoscritto il contratto di servizio per la
gestione della Farmacia Comunale S.p.A. con l'acclusa carta dei servizi,
la cui attività ha avuto effettivo inizio in data 27/05/2009; =====
- ai fini del perfezionamento dell'iter devesi ora procedere alla
sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile utilizzato per le
attività di che trattasi; =====

Ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: =====

Art. 1 (Premesse)

La premessa narrativa è, riconosciuta, parte integrante e sostanziale del presente Atto. - =====

Art. 2 (Oggetto del contratto)

Il Sig. Geom. TROTTA Stefano, come sopra rappresentato, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Stio, nel cui nome ed interesse opera ed agisce, concede in locazione alla Dott.ssa TROTTA Rita, che, nella sua qualità inizialmente indicata, accetta, l'immobile, come in premessa ubicato e descritto, di proprietà del Comune di Stio. - =====

Art. 3 (Durata del contratto)

La durata della locazione viene stabilita, in conformità all'atto costitutivo della società, a tutto il 31/12/2025, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto; =====

Art. 4 (Costo del contratto)

Il corrispettivo dovuto dal "Conduttore" al "Locatore" a titolo di canone di locazione è fissato in € **2.271,50** (duemiladuecentosettantuno/50) annui, corrispondenti ad un canone mensile di € **189,00** (centottantanove/00), che il conduttore corrisponderà a rate semestrali, previo versamento sul C/C/P. n.: 15324841 intestato a "Comune di Stio - Servizio Tesoreria", con la causale "canone di locazione sede farmacia comunale", avendo cura di indicare il semestre e l'anno cui è riferito il versamento. - Il versamento viene stabilito in rate semestrali posticipate, da effettuarsi entro la prima decade del mese successivo al semestre di riferimento. - La prima rata dovrà essere riferita al

periodo decorrente dall'inizio dell'attività (27/05/2009) al semestre nel quale il presente contratto viene sottoscritto; =====

Il canone sarà automaticamente e senza necessità di richiesta scritta aggiornato in relazione alla intervenuta variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione.- La misura dell'aggiornamento sarà quella massima consentita dalla legge.- Successivamente il canone sarà aggiornato annualmente, in relazione alla variazione ISTAT intervenuta nell'anno precedente.- In ogni caso, laddove, dovesse venire a mutare l'indice di riferimento in relazione ad inderogabili disposizioni legislative, sia nazionali che comunitarie, verrà applicata, comunque, quella più favorevole alla parte locatrice.- =====

Art. 5 (Obblighi e divieti per il conduttore)

Tra la parte conduttrice e la parte locatrice vengono concordemente stabiliti i seguenti obblighi e divieti: =====

- il mancato pagamento, in tutto o in parte del corrispettivo alle scadenze mensili pattuite, costituirà automaticamente il conduttore in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso il locatore a rivalersi sugli utili della società fino al soddisfo; il conduttore, altresì, non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo aver effettuato il pagamento delle rate scadute; =====
- il tasso degli interessi moratori è concordemente stabilito in misura pari al tasso ufficiale di sconto della Banca Centrale, maggiorato di 3 punti e, comunque, in conformità alla legge 07/03/1996 n.: 108; =====

- si conviene espressamente che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzitutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali e, infine, ai canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore; =====
- l'immobile viene concesso esclusivamente per l'esercizio dell'attività di "Farmacia Comunale"; conseguentemente, è fatto divieto di adibire l'immobile medesimo ad uso diverso da quello per il quale è stata concessa la locazione; il divieto permane, altresì, anche in ipotesi di sub locazione; il conduttore infatti non potrà sublocare o comunque affittare a terzi l'immobile locato o parte di questo, né cedere il contratto; la violazione di detti divieti comporterà la risoluzione di diritto del contratto;
- l'immobile viene concesso in locazione nello stato in cui attualmente si trova, ossia in buono stato di conservazione ed esente da difetti che possano comunque influire sulla destinazione futura; il conduttore all'uopo dichiara di averlo visionato e ritenuto idoneo allo scopo per il quale viene locato; =====
- il conduttore si obbliga a restituire l'immobile alla scadenza della locazione in buono stato di manutenzione; =====
- ogni eventuale modifica o riparazione che il conduttore, per motivazioni oggettive, ritenga di dover apportare all'immobile, finalizzata al miglioramento funzionale dell'attività e/o per conformità del tutto all'impianto normativo in essere, di natura ordinaria o straordinaria, potrà essere apportata sempre che il tutto venga effettuato; =====
- nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, previo assenso del locatore; =====

- o a cura e spese del conduttore; =====
- o con esonero del locatore da ogni e qualsiasi responsabilità, qualunque esse siano; =====
- sono posti, altresì, a carico del conduttore, gli oneri relativi agli impianti, agli allacciamenti ai pubblici servizi ed ai rispettivi canoni; =====
- sono a carico del conduttore ogni autorizzazione, concessione, assenso comunque denominati, richiesta dalla P.A. dalla normativa vigente, ai fini dello svolgimento dell'attività per la quale l'immobile viene concesso in locazione; =====
- il conduttore non potrà mai impedire al locatore e/o ai suoi eventuali incaricati l'accesso all'immobile locato quando, per motivi oggettivi a suo insindacabile giudizio, ritenga di doversi recare in visione nell'immobile stesso, anche quando ciò dovesse comportare la limitazione dell'uso e del godimento dell'immobile locato; in tal caso il locatore avrà come unico obbligo quello dell'avviso preventivo al conduttore, che è custode dell'immobile, ma il locatore, fino alla riconsegna, ha il diritto di ispezionare e far ispezionare l'immobile locato per accettarne lo stato ed il buon uso, in relazione al presente contratto; =====
- il conduttore esonera, altresì, espressamente, il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti a persone e/o a cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri collaboratori o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave e manifesta del locatore;
- nel caso di fallimento della parte conduttrice, il presente contratto si intenderà ipso jure automaticamente risolto; pertanto, salvo ogni altro diritto, l'immobile dovrà essere prontamente riconsegnato. - =====

Art. 6 (Risoluzione e recesso)

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto delle dette clausole, darà diritto alla risoluzione del contratto; resta, in ogni caso, salvo il diritto del locatore al risarcimento di tutti i maggiori danni subiti, subendi e comunque conseguenti alla condotta anticontrattuale della parte conduttrice.- =====

Art. 7 (Clausola arbitrale)

Agli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata alla locazione (compresa la notifica degli atti esecutivi) ed ai fini della competenza giudiziaria, la parte conduttrice elegge domicilio presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Stio.- Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti dichiarano di riportarsi a quanto disposto dal Codice Civile e dalle leggi specifiche in materia di locazione.- Per quanto attiene all'uso disciplinare dell'immobile locato, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d'igiene e di Polizia Urbana.- Per la definizione di eventuali controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.- ==

Art. 8 (Spese contrattuali)

Sono a carico del conduttore, che dichiara sin d'ora di farsene carico, tutte le spese del contratto, nessuna esclusa.- =====

Art. 9 (Trattamento dei dati personali)

Il locatore, ai sensi del decreto legislativo n.: 196/2003 e più in generale della normativa vigente in materia di privacy, informa il conduttore che tratterà i

dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia in relazione alla pratica oggetto del presente contratto. - =====

Art. 10 (approvazione schema)

Si dà atto che lo schema di questo contratto è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, con determina del Responsabile dell'UTC n.: xx del xx.- Il presente contratto, redatto con scrittura elettronica da persona di mia fiducia e per mia cura, viene letto alle Parti le quali, riscontratolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono dopo avere rinunciato espressamente alla lettura degli atti ivi richiamati e virtualmente allegati, per averne già in precedenza presa visione. - =====

Il presente atto si compone di n.: xx fogli interi e righe del nono fin qui xx. - ===

Il Conduttore

(Dott.ssa TROTTA Rita)

Il Locatore

Il Responsabile dell'UTC

(Geom. Stefano Trotta)


Il Segretario Comunale

(Dr Antonio MARTORANO)

COMUNE DI STIO

FARMACIA COMUNALE

Planimetria - rapp 1:100



Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

(f.to avv. Pasquale Caroccia)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Antonio Martorano)

- Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale, n. *244* per quindici giorni consecutivi, a far data dal **15 GIU 2010** (Art. 124 D. Lgs. 267/2000);
- Atto immediatamente eseguibile;
- E' stata trasmessa, con elenco n. *1576*, in data **15 GIU 2010**, ai capigruppo consiliari (Art. 125 D. Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li **15 GIU 2010**



Il Responsabile di Segreteria

F.to Dr. Antonio Martorano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____ ;

Dalla Residenza Municipale, li _____



Il Responsabile di Segreteria

f.to Dr. Antonio MARTORANO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li **15 GIU 2010**



Il Responsabile di Segreteria

Dr. Antonio Martorano